

815

**DETERMINAZIONE N°** **DEL** 20 MAG. 2013

**Oggetto: Indennizzo per la macellazione obbligatoria di Suini sieropositivi per MVS, a favore del Signor C.G.**

---

**Il Responsabile del Servizio: Dr. Enrico Vacca**

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362 che introduce misure specifiche di lotta per la malattia vescicolare dei suini;
- VISTA** l'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008 (G.U n. 148 del 26 giugno 2008) concernente "misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica";
- CONSIDERATO** che la suddetta Ordinanza Ministeriale prevede la macellazione obbligatoria dei suini sieropositivi e il successivo indennizzo agli allevatori ai sensi della Legge n. 218/1988 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il DAIS N° 54 del 09/11/2010, "Piano regionale di sorveglianza della malattia vescicolare del suino", che prevede la macellazione dei suini sieropositivi entro il termine massimo di cinque giorni dalla emissione dell'Ordinanza di abbattimento, in un macello posto sul territorio regionale;
- ACCERTATA** la presenza di n. 1.capo suino risultato sieropositivo nei confronti della "malattia vescicolare del suino"presso l'allevamento contraddistinto dal codice aziendale IT029CA006. di proprietà del signor C.G., codice fiscale CBTGNN29D05E085P;
- VISTA** l'Ordinanza Sindacale del comune di GONNOSFANADIGA n 11 del 26/03/2013.per effetto della quale si è proceduto alla macellazione obbligatoria del suino sieropositivo nei confronti della "malattia vescicolare del suino", entro il termine massimo di cinque dall'emissione dell'Ordinanza;
- VISTI** la Legge 2 giugno 1988, n. 218 "misure di lotta contro l'fta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali"; il Decreto 20 luglio 1989, n. 298 "regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della Legge 2 giugno 1988, n.218" e le successive modificazioni introdotte dal Decreto 19 agosto 1996, n. 587;
- RITENUTO** pertanto di dover procedere alla concessione dell'indennità a favore del proprietario dell' animale macellato obbligatoriamente;

**DETERMINA**

di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di euro **583,50 (cinquecentottantatre/50)** in favore del del Signor C.G, codice fiscale CBTGNN29D05E085P., residente in via Delle Aie n. 41 comune di GONNOSFANADIGA, sede legale dell'allevamento località SANTA MARIA" comune di GONNOSFANADIGA a titolo di indennizzo per il suino macellato obbligatoriamente, in data 09/04/2013, ai sensi di quanto esposto in premessa;

- di dare atto che la spesa complessiva di euro **583,50 (cinquecentottantatre/50)**, derivante dal presente atto, dovrà gravare sul conto di costo n° **0505010301** "(Contributi ad associazioni, enti e altri) Autorizzazione di spesa Anno **2013**, Numero **11**, Sub **5.e** successivamente rendicontata al competente Assessorato Regionale per il rimborso;
- di autorizzare il Servizio Contabilità e Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT. ENRICO VACCA

*Enrico Vacca*

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: Servizio Sanità Animale Responsabile: Dott. Enrico Vacca Resp. Procedimento: Dott Andrea Concas. Estensore: Coll. Amm. Sig.ra Valeria Garau</p> <p><i>Enrico Vacca</i> <i>Andrea Concas</i> <i>Valeria Garau</i></p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>Dott.</p>
---	---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 20 Maggio 2013 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

---

Trasmessa al Collegio Sindacale il 20 Maggio 2013 con prot. n.2999



La Segreteria Generale

*[Handwritten signature]*